

AVV. MICHELE SCIARRINO

Via F. P. Di Blasi n. 1 - 90144 Palermo
tel. 091.7282149 - fax 091.8773533



TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

SEZIONE SESTA CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI

Procedura esecutiva immobiliare n. 542/2024 r.g., Giudice dell'esecuzione dott.ssa Valentina Imperiale, delegata per le operazioni di vendita all'avv. Michele Sciarrino, con studio in Palermo, Via F.P. Di Blasi n. 1 (**D.V. 58/2026**),

promossa

da **MAIOR SPV S.r.l.**

contro

XXXXX XXXXXXXXXXXX

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO

CON MODALITA' TELEMATICA SINCRONA MISTA

Primo Esperimento di Vendita

Il professionista delegato, avv. Michele Sciarrino,

- vista l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 26 marzo 2026, con cui si è delegato il compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591 *bis* c.p.c.;

- visti gli artt. 569 e ss. c.p.c., nonché il D.M. n. 32 del 26 febbraio 2015;

- esaminata la relazione di stima predisposta dall'arch. Alessandro Gaeta, nonché la relazione ipocatastale in Notaio Niccolò Tiecco;

- vista l'ordinanza di nomina di **Edicom S.p.A.** quale gestore della vendita telematica,

AVVISA

che il giorno **1 OTTOBRE 2026, alle ore 15:45**, presso la sala aste di Edicom S.p.A., sita in Palermo, Via Gen. Arimondi n. 2/q, nonché telematicamente tramite la piattaforma **www.garavirtuale.it**, nel rispetto dell'ordinanza di delega e della normativa regolamentare di cui all'art. 161-*ter*, disp. att., c.p.c., nonché in base al D.M. 26 febbraio 2015, n. 32, avrà luogo la

VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA

del seguente immobile pignorato: - **LOTTO UNICO** - piena proprietà dell'unità immobiliare sita nel Comune di Palermo, Via Archimede n. 91, piano terra, censita al Catasto Fabbricati al foglio 117, particella 65, sub 5 (*ex sub* 1), z.c. 4, cat. C/1, classe 9, consistenza mq 46, superficie catastale mq 60, ren-



di € 1.337,52, composta da un unico ambiente con servizio igienico annesso dotato di antibagno.

1) Il prezzo base del **Lotto Unico**, determinato a norma dell'art. 568 c.p.c., in conformità alla valutazione dell'esperto stimatore - che ha applicato al valore di stima una decurtazione del 5% per l'assenza di garanzia per vizi e mancanza di qualità - è stabilito in € **58.500,00**. L'offerta minima efficace per il suddetto **Lotto Unico**, ai sensi degli artt. 571 e 572 c.p.c. (**prezzo base decurtato del 25%**), è pari a € **43.875,00**.

2) L'immobile viene posto in vendita nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si trova, meglio e più specificatamente descritto nella relazione di stima in atti, alla quale si fa espresso riferimento, con tutti i relativi diritti ed obblighi, pertinenze, accessioni, dipendenze, vincoli, ragioni ed azioni, servitù attive e passive legalmente esistenti e fatti salvi i diritti di prelazione dei terzi, ove esistenti. La vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo.

L'eventuale esistenza di vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dall'eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - non considerati anche se occulti e, comunque, non evidenziati nella perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità e/o riduzione di prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene.

L'immobile, salvo espressa indicazione dell'aggiudicatario, sarà trasferito libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramento secondo quanto disposto dall'art. 586 c.p.c. Sarà posto a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario del Lotto, ai sensi dell'art. 2, VII comma, D.M. n. 227/2015, la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà (che verrà liquidato dal Giudice dell'esecuzione al momento del deposito del decreto di trasferimento), nonché le relative spese generali (nella misura del 10%) e le spese derivanti dal trasferimento del bene (imposta di registro, imposta sul valore ag-

giunto se dovuta, imposte ipotecarie e catastali). In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario potrà essere determinato dal G.es. in misura diversa da quella prevista nel periodo precedente. E pure a carico dell'aggiudicatario l'onere, ove sussista, di dotare l'immobile sia dell'attestato di prestazione energetica che della certificazione di conformità degli impianti alle norme di sicurezza, dispensando espressamente la procedura esecutiva dal produrre gli stessi. Le spese necessarie per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito sono, invece, a carico della procedura.

Ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e del D.Lgs. n. 192/2005, l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni contenute nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme di sicurezza che l'attestato di prestazione energetica, assumendosi direttamente tali incombenze.

3) Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a presentare offerte per l'acquisto dei beni pignorati, personalmente o a mezzo di avvocato munito di procura notarile anche a norma dell'art. 579, ultimo comma, c.p.c.; gli avvocati possono fare offerte per persona da nominare solo ove agli stessi sia rilasciata procura notarile in data antecedente la vendita, procura che deve essere consegnata al delegato in sede di gara: non è ammessa altra forma di rappresentanza.

4) L'offerente dovrà prestare una cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto.

5) L'offerta di acquisto, **irrevocabile ai sensi dell'art. 571 c.p.c.**, unitamente alla cauzione, versata secondo le modalità indicate per le offerte analogiche o telematiche di seguito descritte, dovrà essere depositata o trasmessa, a pena d'inefficacia, entro **le ore 13:00 del giorno 30 settembre 2026.**

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

A) OFFERTA CON MODALITA' ANALOGICA (CARTACEA)

L'offerta di acquisto analogica, **irrevocabile ai sensi dell'art. 571 c.p.c.**, dovrà essere effettuata in carta legale e specificare, se persona fisica, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, autodichiarazione in ordine allo

stato civile dell'offerente e al regime patrimoniale, se coniugato (con indicazione dei corrispondenti dati del coniuge nel caso di offerente coniugato in regime di comunione dei beni), allegando copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale (sia dell'offerente che del coniuge in caso di offerente coniugato in regime di comunione dei beni).

L'offerta presentata da società o da altro ente dovrà specificare la relativa denominazione, sede legale, partita IVA e codice fiscale, le generalità del legale rappresentante, allegando copia del documento di identità in corso di validità, codice fiscale dello stesso e certificato del Registro delle Imprese aggiornato dal quale risulta l'attuale vigenza della società o dell'ente, con enunciazione dei poteri di rappresentanza legale. Nel caso in cui la società non abbia nell'oggetto sociale l'acquisto di beni immobili, sarà necessario allegare copia del verbale di assemblea di delibera alla presentazione di offerta di acquisto e partecipazione ad eventuale gara.

L'offerta presentata da minorenni dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, da allegare in copia autentica. In ipotesi di offerta presentata a mezzo di avvocato dovrà, inoltre, essere allegata la procura speciale notarile che ne giustifichi i poteri, rilasciata in data antecedente alla vendita, da consegnare al professionista delegato in sede di asta, nonché copia di valido documento di identità del procuratore e documentazione comprovante l'appartenenza all'Ordine degli Avvocati.

Nel caso in cui più soggetti vogliano partecipare, ciascuno *pro quota*, alla vendita di un unico lotto, dovrà essere presentata un'unica offerta con l'indicazione della quota e del diritto per il quale ciascun offerente partecipa.

L'offerta dovrà, altresì, contenere:

- A) la dichiarazione di residenza, ovvero elezione di domicilio presso il Comune di Palermo, con espresso avvertimento che, in mancanza, ogni comunicazione sarà effettuata presso la cancelleria del Tribunale di Palermo ovvero presso lo studio del professionista delegato;
- B) la descrizione, con i dati catastali, e il numero del lotto dell'immobile per il quale l'offerta è proposta;
- C) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, **a pena di**

inefficacia dell'offerta, di oltre un quarto rispetto al prezzo base sopra stabilito in € **58.500,00**;

D) l'indicazione del modo e del tempo per il pagamento del saldo del prezzo di acquisto, nonché dei diritti e delle spese di trasferimento, che - dedotta la cauzione - non potrà in ogni caso essere superiore a **centoventi giorni** dalla data di aggiudicazione;

E) l'espressa dichiarazione di avere preso visione dell'ordinanza di delega, della perizia di stima, del presente avviso di vendita, nonché di conoscere lo stato di fatto e di diritto del bene così come desumibile dal fascicolo processuale, dispensando esplicitamente gli organi della procedura dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli impianti alle norme di sicurezza che l'attestato di prestazione energetica, assumendosi direttamente tali incombenze;

F) l'indicazione, qualora si intenda avvalersene e se ne posseggano i requisiti, di regimi fiscali agevolati per la tassazione del decreto di trasferimento (es. prima casa), nonché ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.

L'offerta di acquisto analogica dovrà essere depositata, a pena di inefficacia, in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, in Palermo,

Via Francesco Paolo Di Blasi n. 1, entro le ore 13:00 del giorno 30 settembre 2026 previo appuntamento da concordare utilizzando i seguenti contatti: tel. 091/7282149 - mail: michelesciarrino@libero.it; all'esterno della busta saranno annotate, a cura dell'addetto alla ricezione dell'offerta, le generalità - previa identificazione con esibizione di valido documento di identità - di chi materialmente provvede al deposito (anche persona diversa dall'offerente), data e ora di presentazione della busta, il nome del professionista delegato, nonché la data della vendita.

L'offerta dovrà essere accompagnata da una **cauzione** di importo non inferiore al **10%** del prezzo proposto, da prestarsi mediante bonifico bancario con causale "**versamento cauzione Lotto Unico**" da eseguirsi sul conto corrente intestato a "**Esecuzione Immobiliare n. 542/2024 r.g. Tribunale di Palermo**", intrattenuto presso Unicredit S.p.A., **IBAN IT82K0200804642000107425966**, ed allegato all'offerta, ovvero mediante **assegno circolare non trasferibile** intestato a "**Esecuzione Immobiliare n. 542/2024 r.g. Tribunale di Palermo -**

L'offerta dovrà essere accompagnata da una **cauzione** di importo non inferiore al **10%** del prezzo proposto, da prestarsi mediante bonifico bancario con causale "**versamento cauzione Lotto Unico**" da eseguirsi sul conto corrente intestato a "**Esecuzione Immobiliare n. 542/2024 r.g. Tribunale di Palermo**", intrattenuto presso Unicredit S.p.A., **IBAN IT82K0200804642000107425966**, ed allegato all'offerta, ovvero mediante **assegno circolare non trasferibile** intestato a "**Esecuzione Immobiliare n. 542/2024 r.g. Tribunale di Palermo -**

Lotto Unico”, con indicazione del nome del professionista delegato; sia l’offerta che l’assegno dovranno essere inseriti a cura dell’offerente all’interno della busta, che sarà custodita in deposito presso lo studio del professionista delegato. **Si precisa che ove la cauzione versata con bonifico non risulterà accreditata sul conto della procedura al momento dell’apertura della busta ovvero l’assegno non inserito nella stessa, l’offerta sarà esclusa.**

B) OFFERTA CON MODALITA’ TELEMATICA

GESTORE DELLA VENDITA: Gruppo Edicom S.p.A.

L’offerta telematica deve essere conforme a quanto stabilito dagli artt. 12 e ss. D.M. n. 32/2015 e presentata tramite il modulo web “*offerta telematica*” messo a disposizione dal Ministero della Giustizia, che permette la compilazione guidata per partecipare ad un determinato esperimento di vendita e a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita sul portale delle vendite pubbliche. L’offerta, sottoscritta con **firma digitale** ai sensi dell’art. 12, comma V, D.M. n. 32/2015, unitamente ai documenti allegati, dovrà essere depositata secondo le indicazioni riportate nel manuale utente pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche (<http://venditepubbliche.giustizia.it>) inviandola all’indirizzo pec del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intenderà depositata nel momento in cui sarà generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. Dal momento del deposito l’offerta è irrevocabile ai sensi dell’art. 571 c.p.c. Non è allo stato ammessa la trasmissione dell’offerta ai sensi dell’art. 12, IV comma, D.M. n. 32/2015 a mezzo “*casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica*”. **Il presentatore dell’offerta telematica deve, a pena di invalidità della stessa, coincidere con l’offerente (ovvero con uno degli offerenti nell’ipotesi di offerta formulata congiuntamente da più persone).**

A norma degli artt. 12 e seguenti del D.M. n. 32/2015, l’offerta per la vendita telematica, con bollo virtuale da € 16,00 da pagarsi a mezzo di carta di credito o bonifico bancario tramite il servizio “*pagamento bolli digitali*” presente sul Portale dei Servizi Telematici (<https://pst.giustizia.it>), deve contenere:

- i dati identificativi dell’offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, de-

nominazione) con espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA. Ai sensi dell'art. 12, n. 2, D.M. n. 32/2015, se l'offerente risiede fuori dalla Stato italiano ed è, dunque, privo di codice fiscale, dovrà indicare il codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo. Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati i corrispondenti dati del coniuge;

- l'indicazione dell'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura, l'anno, il numero di ruolo della stessa, il numero del lotto e la descrizione del bene per il quale l'offerta è proposta;

- l'indicazione del referente della procedura nonché la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;

- il prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a pena di inefficacia dell'offerta, di oltre un quarto rispetto al prezzo base stabilito per la vendita;

- l'indicazione del termine per il versamento del saldo prezzo, nonché dei diritti e delle spese di trasferimento, che - dedotta la cauzione - non potrà in ogni caso essere superiore a **centoventi giorni** dalla data di aggiudicazione;

- l'entità della cauzione versata, che deve essere pari almeno al 10% del prezzo offerto, nonché la data, l'orario, il numero di CRO o di TRN del bonifico effettuato per il versamento della cauzione e il codice IBAN del conto corrente sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico. La cauzione dovrà essere versata a mezzo **bonifico bancario** sul conto corrente intestato a "**Es. Imm. n. 542/2024 r.g. Tribunale di Palermo**", intrattenuto presso Unicredit S.p.A., IBAN **IT 82 K 02008 04642 000107425966**, con causale "**versamento cauzione Lotto Unico**". **Ai fini della validità dell'offerta il bonifico deve essere effettuato in tempo utile per le determinazioni sull'ammissibilità dell'offerta e, in ogni caso, deve risultare accreditato sul conto corrente intestato alla procedura al momento dell'apertura della busta;**

- la dichiarazione di avere preso visione dell'ordinanza di vendita, della relazione di stima, del presente avviso di vendita, nonché di conoscere lo stato di fatto e di diritto del bene così come desumibile dal fascicolo processuale, dispensando esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli impianti alle norme di sicurezza che l'attestato di

prestazione energetica, assumendosi direttamente tali incombenze;

- l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste, nonché del numero di cellulare al quale ricevere le comunicazioni previste dalla legge.

L'offerente dovrà allegare gli stessi documenti previsti per la presentazione dell'offerta in modalità analogica, oltre la copia dell'ordine di bonifico eseguito a titolo di cauzione, in forma di documento informatico o di copia informatica anche per immagine, privo di elementi attivi.

Se l'offerta è presentata da più persone, dovrà essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica: la procura dovrà essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

E' previsto un servizio di assistenza a cura del Gestore della vendita telematica tramite e-mail: assistenza.palermo@efisystem.it.

L'offerta sarà inefficace se risulterà depositata oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso (**30 settembre 2026, ore 13:00**), se il prezzo offerto è inferiore di oltre $\frac{1}{4}$ al prezzo base stabilito per la vendita e nel caso di cauzione versata in misura inferiore o non versata: **per cauzione non versata si intende anche quella che non risulterà accreditata sul conto della procedura al momento dell'apertura della busta.**

Nei casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia comunicati al gestore della vendita telematica dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 15, I comma, D.M. n. 32/2015, l'offerta dovrà essere formulata in tempo utile per ovviare al mancato funzionamento, oppure con modalità cartacea. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati ai sensi dell'art. 15, I comma, D.M. n. 32/2015, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente; in tale eventualità - ed in ogni caso di malfunzionamento che interessi le ore immediatamente precedenti la vendita - l'offerente sarà ammes-

so a partecipare alla vendita in forma analogica, previa esibizione al delegato di prova della tempestiva presentazione dell'offerta.

C) MODALITA' DELLA VENDITA

1) Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma degli artt. 588 e 589 c.p.c. per il caso in cui la vendita non abbia luogo. L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 c.p.c. ed al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata (cioè non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriori a quello dell'offerente, somma che potrebbe essere superiore anche al prezzo base fissato per l'esperimento della presente vendita). Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare, nei cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare: in mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore.

2) Il giorno **1 OTTOBRE 2026, alle ore 15:45**, presso la sala aste di **Edicom S.p.A.**, sita in Palermo, Via Gen. Arimondi n. 2/q, nonché in via telematica tramite la piattaforma **www.garavirtuale.it**, avrà luogo la vendita telematica. Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita il gestore della vendita invierà a mezzo pec e a mezzo sms a coloro che hanno presentato offerta telematica l'invito a connettersi al portale **www.garavirtuale.it** a mezzo delle credenziali ricevute alla pec indicata dall'offerente. Coloro che hanno presentato offerta telematica parteciperanno alle operazioni di vendita con le medesime modalità, accedendo al portale con le credenziali fornite dal gestore ed effettuando i rilanci attraverso lo stesso.

In presenza di offerte analogiche depositate presso lo studio del professionista delegato, lo stesso procederà all'apertura delle buste e all'inserimento nella piattaforma del gestore: coloro che hanno presentato offerta su supporto analogico parteciperanno alle operazioni di vendita comparando all'indirizzo indicato dinanzi al professionista delegato, che riporterà nel portale i rilanci renden-

doli visibili ai partecipanti in modalità telematica.

Il professionista delegato nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di vendita, previo collegamento telematico al portale del gestore della vendita telematica, procederà all'apertura sia delle buste cartacee che di quelle telematiche formulate dagli offerenti e verificherà l'efficacia delle offerte d'acquisto ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 571 c.p.c., procedendo alla successiva abilitazione di ciascun offerente alla partecipazione alla vendita.

Qualora, in base a quanto disposto dall'art. 161-*bis*, disp. att., c.p.c., sia stato richiesto il rinvio della vendita, lo stesso può essere disposto solo con il consenso del creditore procedente e dei creditori intervenuti nonché degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi dell'art. 571 c.p.c., consenso che deve essere manifestato in modo espresso non oltre il momento dell'inizio della vendita sincrona mista e non prima dell'apertura delle offerte criptate e analogiche al fine dell'identificazione dell'offerente. Il delegato è, altresì, autorizzato a sospendere la vendita sincrona mista solo previo provvedimento in tal senso emesso dal Giudice dell'esecuzione e a non celebrare la vendita sincrona mista quando il creditore procedente e i creditori intervenuti abbiano espressamente rinunciato all'espropriazione con atto scritto previamente depositato in cancelleria. Si evidenzia che l'istanza di sospensione volontaria della procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 624 *bis* c.p.c., è ammissibile soltanto se proposta almeno **venti giorni** prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto. Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso si fa riferimento a quanto previsto nel D.M. n. 32/2015.

3) In caso di presentazione di un'unica offerta valida e/o efficace, se essa è pari o superiore al prezzo base del lotto indicato nel presente avviso di vendita, la stessa sarà senz'altro accolta. Se il prezzo offerto è inferiore al prezzo base del lotto indicato nel presente avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il professionista delegato potrà far luogo alla vendita qualora ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c. (anche a favore di un terzo a norma dell'art. 590-*bis* c.p.c.). Nel caso invece in cui sono state presentate istanze di assegnazione, non si farà luogo

alla vendita ma si procederà all'assegnazione.

4) In presenza di pluralità di offerte valide, il professionista delegato inviterà gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta con la modalità sincrona mista, ai sensi dell'art. 573 c.p.c.: in caso di gara l'offerta in aumento non potrà essere inferiore a € **2.000,00**. Detta gara avrà inizio al termine delle operazioni di verifica dell'efficacia delle offerte d'acquisto e dopo che il professionista delegato avrà inserito nel portale del gestore della vendita telematica i dati contenuti nelle offerte presentate in modalità cartacea. Nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di **180 secondi** dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore a quanto indicato nell'avviso di vendita. Il professionista delegato provvederà ad inserire nel portale del gestore della vendita telematica i rilanci e le osservazioni dei partecipanti alle operazioni di vendita che sono innanzi a lui personalmente comparsi, così che siano resi visibili a coloro che partecipano alle operazioni di vendita con modalità esclusivamente telematiche, nel rispetto di quanto previsto al III comma dell'art. 20 del D.M. n. 32/2015. La gara sincrona mista sarà dichiarata conclusa quando sarà trascorso il tempo massimo (**180 secondi**) senza che vi siano state offerte migliorative rispetto all'ultima offerta valida. L'offerente che avrà fatto l'ultima offerta valida sarà dichiarato aggiudicatario.

5) Se la gara non potrà avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, qualora non siano state presentate istanze di assegnazione o queste non possano essere accolte poiché non contenenti i requisiti sopra indicati, il professionista delegato, ove ritenga che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, disporrà l'aggiudicazione a favore del migliore offerente oppure, nel caso di più offerte dello stesso valore, a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo. Ai fini della individuazione della migliore offerta ai sensi dell'art. 573 c.p.c., il delegato deve tenere conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi di pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa. Nel caso in cui sia stato determinante per l'aggiudicazione il termine indicato dall'offerente per il pagamento, l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente rispettare il termine dallo stesso indicato a pena di decadenza.

Se, invece, sono state presentate istanze di assegnazione e il prezzo risultante dalla gara svolta tra i vari offerenti ovvero nell'unica offerta presentata, nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base del lotto indicato nel presente avviso di vendita, il professionista delegato non farà luogo alla vendita e procederà all'assegnazione del bene, purché l'istanza di assegnazione contenga l'offerta di pagamento di una somma non soltanto non inferiore al prezzo base stabilito per l'esperimento della vendita ma anche alla somma prevista nell'art. 506, I comma, c.p.c. (cioè non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore a quello dell'offerente), somma quest'ultima che potrebbe, in ipotesi, superare il prezzo base dell'esperimento di vendita.

6) Per converso, procederà alla vendita e, quindi, all'aggiudicazione (anche in presenza di istanze di assegnazione) quando il prezzo offerto all'esito della gara ovvero indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima sia pari o superiore al prezzo base del lotto stabilito nel presente avviso di vendita. In caso di aggiudicazione per persona da nominare ai sensi dell'art. 579, III comma, c.p.c., l'avvocato dovrà dichiarare, entro e non oltre tre giorni dalla vendita, le generalità del soggetto a cui l'immobile deve essere definitivamente intestato.

Si avverte che nell'ipotesi in cui, in presenza di un'unica offerta di importo inferiore rispetto al prezzo base stabilito nell'avviso di vendita, sia pervenuta istanza di assegnazione dei beni o si ravvisi la concreta possibilità di vendere ad un prezzo maggiore di quello offerto con un nuovo tentativo di vendita, ovvero ancora, in presenza di una pluralità di offerte tutte di importo inferiore al prezzo base, sia pervenuta istanza di assegnazione e gli offerenti non partecipino alla gara, oppure, pur partecipandovi, il prezzo raggiunto sia inferiore a quello base, l'Ufficio si riserva di non far luogo ad aggiudicazione.

7) In caso di mancata aggiudicazione, la cauzione verrà restituita all'offerente non aggiudicatario immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di vendita; le cauzioni versate a mezzo di bonifico bancario saranno restituite al netto delle commissioni bancarie entro il termine massimo di **dieci giorni** dalla conclusione delle operazioni di vendita.

D) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario sarà tenuto a versare entro il termine indicato nell'offerta, che in ogni caso non potrà essere superiore a **centoventi giorni** dall'aggiudicazione, il saldo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione) secondo gli importi e le modalità che gli verranno specificati dal professionista delegato.

Entro lo stesso termine massimo di **centoventi giorni** dalla data di aggiudicazione, o nel minor termine indicato nell'offerta di acquisto, l'aggiudicatario sarà tenuto al pagamento delle spese e degli oneri conseguenti all'acquisto, presuntivamente determinati nella misura del **15% del prezzo di aggiudicazione**, salvo conguaglio o diversa quantificazione che verrà comunicata dal professionista delegato presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, tenuto conto anche dell'eventuale versamento di quanto dovuto a titolo di IVA. Si precisa che solo all'esito dell'esperimento di vendita e tenuto conto dell'imposizione fiscale relativa al trasferimento immobiliare, anche in considerazione delle agevolazioni di acquisto eventualmente richieste dall'aggiudicatario, qualora si ritenga evidente che sia sufficiente una somma inferiore alla suddetta soglia prudenziale del 15%, si potrà ridurre la misura percentuale delle spese di trasferimento a carico dell'aggiudicatario.

In ogni caso, ove detta somma dovesse risultare insufficiente, l'aggiudicatario sarà tenuto ad integrarla nella misura comunicatagli dal delegato, entro il termine di quindici giorni dalla predetta comunicazione (da inviarsi a mezzo pec o racc. a/r), pena la decadenza dall'aggiudicazione. Si precisa, altresì, che quanto versato dall'aggiudicatario sarà prioritariamente imputato ad accessori e spese e solo successivamente a prezzo.

I versamenti da effettuare in favore della procedura in caso di aggiudicazione dovranno essere effettuati a mezzo **distinti bonifici bancari** sul conto corrente intestato a **“Es. Imm. n. 542/2024 r.g. Trib. Palermo”** con IBAN **IT 82 K 02008 04642 000107425966**, con causale, rispettivamente, **“saldo prezzo Lotto Unico”** e **“spese accessorie Lotto Unico”**, ovvero mediante **distinti assegni circolari non trasferibili** intestati a **“Esecuzione Immobiliare n. 542/2024 r.g. Tribunale di Palermo Lotto Unico”**, con indicazione del nome del

professionista delegato. Nel caso di bonifico bancario il termine di pagamento si intenderà rispettato con l'accredito sul conto della procedura. I termini per il versamento del saldo prezzo e delle spese sono perentori e non prorogabili e non sono soggetti alla sospensione feriale dall'1 al 31 agosto. Si evidenzia ancora che l'aggiudicatario, entro il termine per il versamento del saldo prezzo, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, dovrà consegnare al delegato la dichiarazione scritta di cui all'art. 585, ultimo comma, c.p.c. ("*dichiarazione antiriciclaggio*"), previamente messagli a disposizione al termine delle operazioni di vendita.

In caso di mancato deposito del saldo prezzo e/o delle spese accessorie entro il termine stabilito, il Giudice dell'esecuzione dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario e pronunzierà la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del danno *ex art. 587 c.p.c.* Ai sensi dell'art. 585 c.p.c., si fa presente che vi è la possibilità per i partecipanti alle aste di ottenere mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70%-80% del valore dell'immobile a tassi e condizioni prestabiliti da ogni singola banca e che l'elenco delle banche aderenti a tale iniziativa è disponibile sul sito *www.abi.it*. Si invita, pertanto, a contattare la sede delle agenzie o filiali incaricate dalle banche stesse, in relazione alle quali denominazione, ubicazione e recapiti telefonici sono reperibili presso il sito internet suindicato.

* * * * *

Con riferimento alla vigente normativa urbanistica ed edilizia si rimanda alla relazione di stima in atti, il cui contenuto deve intendersi integralmente riportato e trascritto nel presente avviso di vendita. Si evidenzia in proposito che, per quanto risulta dalla anzidetta relazione, è emerso che:

- "*Lo stato di manutenzione è sufficiente, con degradi localizzati da umidità di risalita. L'immobile de quo presenta impianto elettrico e idrico sottotraccia di cui non è stata fornita certificazione. Il contatore idrico è posizionato nel vano scala condominiale del civ.89 (vedi all. 10 foto n.22.) L'immobile non è provvisto di pertinenze. Attestato di prestazione energetica: non presente (...) per il suo rilascio da detrarre dal valore di stima: non oltre € 200,00*";

- “Nell’originaria conformazione il bene aveva destinazione abitativa, censito al Catasto fabbricati foglio 117 p.lla 65 sub 1 categoria A/4 (abitazione ultra-popolare) via Archimede 91 piano terra classe 6 consistenza 3,5 vani, rendita € 0,34. Nella distribuzione originaria era composta da due vani in successione, cucina, camerino; questi ultimi areati e illuminati rispettivamente da una porta e da una finestra danti su pozzo luce interno al fabbricato. In epoca successiva il bene veniva trasformato in locale commerciale, con contestuale unificazione con altro immobile attiguo all’epoca (2012) del medesimo proprietario (...) per adibirlo a macelleria stralcio trasformazione in locale commerciale veniva dichiarata in catasto - a meno della unificazione con il locale limitrofo - (acquistato dal medesimo (...) giusta atto di compravendita in notaio Marretta Vincenzo del 30/10/2006 rep. 17878/5434 non oggetto di pignoramento), con planimetria catastale scheda prot. PA0175299 del 10/05/2012 con causale “VARIAZIONE Pratica n. PA0175299 in atti dal 10/05/2012 AMP(liamento), VDE (variazione destinazione) DA ABITAZIONE A NEGOZIO (n. 15435.1/2012)” -(...). La planimetria relativa è tuttora vigente, ed è sostanzialmente conforme ai luoghi, a meno della unificazione con il locale adiacente”;

- “l’immobile pignorato è di epoca antecedente al 1939; dichiarato con planimetria catastale del 07/12/1940 con destinazione abitativa (categoria A/4) di 3,5 vani. La planimetria catastale di impianto testimonia di fatto dello stato legittimo dell’unità immobiliare ai sensi del comma 1 bis art.9 bis DPR 380/2001 modificato in epoca successiva al 30/10/2006 (post atto compravendita in notaio Vincenzo Marretta rep.17878 racc.5434) per interventi di ristrutturazione, fusione e cambio d’uso (da abitazione a locale commerciale) eseguiti in assenza di titolo edilizio”;

- “L’immobile presenta pertanto oggi le seguenti difformità urbanistico-edilizie: 1. modifica di prospetto con allargamento del vano di ingresso originario da ml 1,40 circa a ml 2,50 per inserimento di nuovo infisso metallico con saracinesca; 2 modifica distributiva interna e strutturale, consistente in parziale demolizione della parete divisoria portante tra i due vani principali (allargamento della porta centrale da ml 1,00 a ml 2,75) demolizione pareti portanti

camerino per unificazione con locale attiguo del civ.87, abolizione porta di comunicazione con la ex cucina, variata in servizio igienico con antibagno; parziale chiusura con parete e copertura del pozzo luce di retrospetto con solaio in latero-cemento di ml 1,20 x 1,40 ca. 3) cambio di destinazione d'uso da abitazione a locale commerciale. Segnalandosi che alcuni interventi non siano ammissibili né in regime di doppia conformità (art.36 DPR 380/2001-art.14 LR 16/2016) né ai sensi del combinato disposto degli art. 46 comma 5 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, art. 40 comma 6 della legge n. 47 del 28/02/1985 e art.32 comma 25 della L.326/2003, il sottoscritto è del parere che ai fini della regolarizzazione possa prevedersi a) una propedeutica attività di ripristino (strutturale e dell'impianto tipologico preesistenti) tramite SCIA edilizia e successiva b) regolarizzazione delle restanti difformità interne ivi compreso il cambio d'uso tramite richiesta di Permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art.14 a LR 16/2016 e art- 36 DPR 380/2001; i cui costi stimati in via presuntiva sono stati detratti dal valore venale di stima”;

- “Da indagini effettuate presso gli uffici tecnici del Comune di Palermo e l’Agenzia delle Entrate (...) si evince che il bene risulta parzialmente difforme rispetto alla vigente normativa urbanistico-edilizia secondo le seguenti specifiche accezioni. L’epoca di costruzione dell’immobile in esame è altresì confermata dall’epoca di dichiarazione dell’immobile al catasto urbano con planimetria catastale risalente al 07/12/1939 scheda n. 19154252 (...). Nell’originaria conformazione il bene veniva censito al CF foglio 117 p.lla 65 sub 1 categoria A/4 (abitazione ultrapopolare) via Archimede 91 piano terra classe 6 consistenza 3,5 vani, rendita € 0,34; comprendente due vani in successione, cucina, camerino questi ultimi areati e illuminati da aperture danti su pozzo luce interno al fabbricato”;

- “La planimetria catastale di impianto testimonia di fatto dello stato legittimo dell’unità immobiliare ai sensi del comma 1 bis art.9 bis DPR 380/2001; che ne sancisce la regolarità urbanistica attestata a tal punto dall’epoca di costruzione, antecedente sia alla prima legge urbanistica italiana che introduce il regime della “licenza edilizia” per l’edificabilità dei suoli (L.N. 1150 del 17/08/1942) che al primo strumento urbanistico del comune di Palermo (Pia-

no regolatore generale adottato con delibera consiliare 20/11/1959 n.458 e approvato con D.P.R.S n.110/A del 28/06/1962). L'immobile in narrativa, poi passato al de cuius (...), diveniva a cura di quest'ultimo oggetto di ristrutturazione con fusione e cambio d'uso (da abitazione a locale commerciale) comunicati allo Sportello unico edilizia privata con comunicazione ai sensi dell'art. 9 LR 37/85 (opere interne) prot. AREG-2012/0778258-A del 31/10/2012 (...);

- "Gli interventi dichiarati già realizzati, interessanti anche l'unità contigua censita al CF foglio 117 p.lla 67 sub 1 cat. A/4 (acquistata con medesimo atto di compravendita del 30/10/2006 in notaio Vincenzo Marretta rep.17878 racc. 5434 ...) hanno previsto "l'accorpamento di due unità immobiliari per adibirli a macelleria, previo apertura nella parete divisoria, realizzazione di un servizio igienico disimpegnato in wc e antibagno, pavimentazione e rivestimenti dei wc e pitturazione delle pareti e sei soffitti";

- "Lo stato attuale dell'immobile così come visionato in data 07 maggio e 07 ottobre 2025 può riferirsi pertanto agli interventi eseguiti ante 2012 dal de cuius (...), consistenti, da confronto tra planimetria catastale di impianto (dicembre 1939 rispondente allo stato legittimo) e planimetria aggiornata (maggio 2012) in: 1. modifica di prospetto con allargamento del vano di ingresso originario da ml 1,40 circa a ml 2,50 per inserimento di nuovo infisso metallico con saracinesca; 2. modifica distributiva interna - e strutturale, consistente nell'allargamento della porta centrale nel setto portante da ml 1,00 a ml 2,75 demolizione pareti portanti perimetrali del camerino per unificazione con locale attiguo del civ.87, abolizione porta di comunicazione con la ex cucina, varriata in servizio igienico con antibagno; parziale chiusura con parete e copertura del pozzo luce di retrospetto con solaio in latero-cemento di ml 1,20 x 1,40 ca, chiusura della porta di comunicazione con il vano scala condominiale. 3. cambio di destinazione d'uso da abitazione a locale commerciale. Tali interventi non risultano regolarizzati urbanisticamente poiché di fatto non pertinenti alla categoria di intervento dichiarata con prot AREG-2012/0778258-A del 31/10/2012 riferita ad "opere interne" ex art.9 LR 37/85; bensì alla "ristrutturazione edilizia" - art.3 lett d) DPR 380/2001- soggetti a Permesso di costruire ai sensi dell'art 10 lett. c) DPR 380/2001 e L.R. n.23 del

06/08/2021 art. 6 comma 1 lettera c) -a modifica dell'art. 5 LR 16/2016. Gli interventi de quibus realizzati in assenza di titolo (come di fatto si possono considerare), risultano parzialmente ammissibili ai sensi della normativa vigente: le norme di attuazione del piano regolatore attuale”;

- “Si intendono in particolare non ammissibili: l'intervento di modifica della facciata, della distribuzione interna con pesante alterazione dei setti portanti e dell'impianto tipologico originario ivi inclusa la chiusura del pozzo luce; non regolarizzabili né in regime di doppia conformità (art.36 DPR 380/2001 -art. 14 LR 16/2016) né ai sensi del combinato disposto degli art. 46 comma 5 del d.P.R. n. 380 del 06/06/2001, art. 40 comma 6 della legge n. 47 del 28/02/1985 e art.32 comma 25 della L.326/2003 in quanto le ragioni di credito (Decreto ingiuntivo n. 2140/2018 n. 2377/2018 r.g. notificato il 14/09/2018, dichiarato esecutivo in data 9/12/2018) sono successive all'entrata in vigore dell'ultima legge sul condono edilizio (Legge 24/11/2003 n. 326 di conversione del D.L. 30/09/2003 n. 269 in vigore dal 02/10/2003)”;

- “Per la regolarizzazione delle difformità riscontrate il sottoscritto è del parere che possa prevedersi a) una propedeutica attività di ripristino (strutturale e dell'impianto tipologico preesistenti, che coinvolga la riconfigurazione delle caratteristiche geometriche delle aperture su murature di prospetto, interne e di confine) per la successiva b) regolarizzazione delle restanti difformità interne consistenti nella diversa distribuzione interna, con realizzazione di un servizio igienico con antibagno in vece di ex cucina e cambio di destinazione d'uso (da residenziale a commerciale) 3, chiusura della porta di comunicazione con il vano scala condominiale. Il punto a) ripristino filologico è riferito della parete di prospetto, ai setti murari principali e del camerino (per riconfigurazione parimenti del confine con l'unità limitrofa oggi accorpata). Specificandosi in tal senso che la parete tra antibagno e bagno corrispondente al muro di confine del pozzo luce originario non è riportata in modo corretto nella planimetria di impianto catastale, al confronto con l'allineamento della parete del pozzo luce ai soprastanti piani)”;

- “Potrà attivarsi in tal senso una procedura integrata tramite inoltre di S.C.I.A. edilizia (...), con preventiva richiesta ex art. 21 LN 64/74 oggi art.96

DPR 380/2001 di Parere di sussistenza con prescrizione presentando idoneo progetto corredato di tutti gli elaborati necessari (progetto grafico, relazione geologica, relazione strutturale, tabulati di calcolo, carpenterie e particolari esecutivi, esecutivi di cantiere, relazione geotecnica, ecc certificato di idoneità statica) al fine di regolarizzare in primis, ove possibile, le rilevate difformità strutturali avanzando nella medesima istanza intenzione (e progetto) di ripristinare i luoghi come da stato legittimo (planimetria 1940). A rilascio del parere di sussistenza, potrebbe infine inoltrarsi istanza di autorizzazione ai sensi dell'ex art.18 LN 64/74 art. 93-94 DPR 380/2001 per l'esecuzione materiale del ripristino strutturale di opere legittimamente realizzate. Gli oneri tecnico-professionali per tale attività possono essere valutati ai fini estimativi (quali costi da detrarre dal valore di stima) in complessivi € 3.000,00 (comprendenti diritti istruttori, marche da bollo, oneri professionali)";

- "I costi materiali degli interventi di ripristino possono essere invece stimati sulla base del prezzario regionale opere pubbliche vigente nella regione siciliana anno 2024, secondo le seguenti categorie di lavoro: Ripristino murature: (...) € 4.123,12; Ripristino pareti interne: (...) € 1.139,99 Ripristino finestra e porta ex cucina (stimati): (...) € 250,30 Demolizione solaio chiostrina (...) € 102,49 Trasporto a discarica (...) € 77,42 Architravi ripristino varchi e aperture (...) € 403,15 Sommano interventi di demolizione/ripristino: € 8.611,59 esclusa iva. Tale è il costo presunto per gli interventi di ripristino calcolato ai fini estimativi e detratto dal valore di stima; esso è da intendersi meramente ipotetico in previsione di possibili variazioni in ordine a quantità effettive, costo unitario, tempo di esecuzione. Gli interventi di cui al punto a) sommano (...) € 11.611,59".

- "Ad esecuzione degli interventi di ripristino la successiva attività di regolarizzazione prevede per il punto b) - regolarizzazione delle restanti difformità interne e cambio d'uso (da residenziale a commerciale) - inoltro di richiesta di Permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art.14 LR 16/2016 in recepimento dell'art. 36 DPR 380/2001 con pagamento di sanzione amministrativa pari al doppio degli oneri concessori, diritti istruttori e oneri tecnici e professionali, con successiva variazione catastale (DOCFA). Gli oneri conces-

sori si valutano in base alla Delibera del Consiglio comunale n. 389 del 24/12/2024. Per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione quale differenza tra importo dovuto per destinazione finale ed iniziale, secondo il calcolo seguente: destinazione commerciale: (...) € 7.435,80 – (...) € 776,34; è comunque dovuto un importo minimo di € 600,0 x 2 (sanzione) = € 1.200,00. Costo di costruzione: si valuta in € 600,00 x 2 (sanzione) = € 1.200,00 in quanto il costo delle opere materiali non supera € 6.000 (trattandosi in sostanza della sola realizzazione del servizio igienico e adeguamento parziale impianto elettrico). Per un totale di € 2.400,00 per oneri concessori; cui si aggiungono diritti istruttori (€ 800,00), oneri professionali € 2.500,00 e variazione catastale finale (DOCFA) -€ 500,00, per un ammontare complessivo di € 6.200,00. Il costo complessivo per attività di regolarizzazione edilizia e catastale presuntivamente calcolato ammonta pertanto a presunti € 17.811,59 (€ 11.611,59+ € 6.200,00) e in c.t. **€ 17.800,00**. Tale costo, presunto, va detratto dal valore venale in sede di stima del bene pignorato ai fini della determinazione del più probabile valore di mercato”;

- “Dall’esame dei documenti forniti in occasione delle indagini peritali e sulla base delle informazioni assunte in occasione dei sopralluoghi effettuati (...), non risulta costituito condominio relativamente al fabbricato di pertinenza del bene pignorato. Dal valore di mercato determinato (€ 79.496,02) occorre detrarre pertanto le presunte spese di regolarizzazione del bene valutate in € 17.800,00 (esclusa IVA) oltre il costo della redazione dell’A.P.E. (Attestato di prestazione energetica) valutato in € 200,00. Dal valore di stima dell’immobile si detraggono pertanto i seguenti costi: - Costi per regolarizzazione edilizio urbanistica e catastale: **€ 17.800,00** - Costi per elaborazione dell’Attestato di Prestazione Energetica: non oltre **€ 200,00**”.

L’aggiudicatario, ricorrendone i presupposti, potrà avvalersi delle norme di cui agli artt. 46, V comma, d.P.R. n. 380/01 e 40, VI comma, L. n. 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni e richiedere, ove acquisti immobili ad uso abitativo e relative pertinenze non agendo nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, che, in deroga all’art. 44, I comma, d.P.R. n. 131/1986, la base imponibile ai fini della determinazione delle imposte di regi-

stro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, IV e V comma, d.P.R. n. 131/1986, fatta salva l'applicazione dell'art. 39, I comma, lett. D), ultimo periodo, d.P.R. n. 600/1973.

Per maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, rivolgersi al Custode Giudiziario, avv. **Michele Sciarrino**, con studio in Palermo, Via F.P. Di Blasi n. 1 (michelesciarrino@libero.it - tel. 091.7282149). La visita del bene può essere richiesta tramite il portale delle vendite pubbliche (<http://venditepubbliche.giustizia.it>) e dovrà essere avanzata entro e non oltre

10 giorni prima della data fissata per la vendita. **Con riferimento allo stato di occupazione si precisa che il Lotto posto in vendita è libero** e che, salvo il

caso che il lotto posto in vendita sia occupato da terzi sulla base di titolo opponibile alla procedura, il bene sarà consegnato libero da persone e cose a cura e spese della custodia, salvo espresso esonero del custode dalla liberazione da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario.

Lo studio del professionista delegato è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, ad eccezione dei giorni festivi.

La vendita è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla legge ed a quelle ulteriormente indicate nell'ordinanza di delega. A tal fine, copia del presente avviso sarà pubblicato sul **Portale delle Vendite Pubbliche**, nonché - unitamente alla relazione di stima, completa di planimetrie e riproduzioni fotografiche del compendio posto in vendita - sul sito internet www.astegiudiziarie.it e sul sito internet www.asteannunci.it e sui portali collegati al servizio **aste.click** offerti dal Gruppo Edicom S.p.A. Della vendita sarà, inoltre, data pubblicità mediante il servizio di messaggistica denominato "**Eurema Aste**". In ottemperanza a quanto disposto in seno all'ordinanza di delega, il presente avviso di vendita viene comunicato ai creditori e notificato al debitore esecutato, nonché, ove sussistenti, ai creditori iscritti non intervenuti, ai comproprietari, ai coniugi separati o divorziati assegnatari dell'immobile.

Palermo, 23 giugno 2026

Il Professionista Delegato

avv. Michele Sciarrino